

In qualità di:

titolare dell'omonima impresa individuale: PARTITA IVA |
con sede nel Comune di _____ Provincia _____

Via, piazza, ecc. _____ N. _____ CAP _____

N. di iscrizione al Registro Imprese _____ CCIAA di _____

legale rappresentante della società: C.F.

P.IVA (se diversa da C.F.)

denominazione o ragione sociale _____

con sede nel Comune di _____ Provincia _____

Via, piazza, ecc. _____ N. _____ CAP _____

di essere titolare dell'esercizio commerciale _____

sito a CROTONE alla Via _____

esercitato in forza a _____

rilasciata in data _____ n. _____

1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, commi 2 e 4 del d.lgs. 114/1998

2. che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31.5.1965, n. 575 (antimafia) (2);

(1) Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che non abbiano ottenuto la riabilitazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati falliti (lettera abrogata dall'art. 20 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169);
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertato con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31.5.1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali professionali o per tendenza.

Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

La vendita dei prodotti di cui sopra, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.L. 4/7/06 (l. n. 248/06) sarà effettuata durante l'orario di apertura dell'esercizio ed in apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente del/la:

**Dott./ssa _____ farmacista
abilitato/a all'esercizio della professione iscritto/a al relativo ordine che ha compilato la relativa dichiarazione.**

**In Fede
Firma per esteso**
